

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016**  
**113/2016/R/GAS**

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO PER I COMUNI DELL'ATEM**  
**ALESSANDRIA 2 - CENTRO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 marzo 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli

- effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli affari regionali e per le autonomie 20 maggio 2015 di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 20 maggio 2015);
  - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
  - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2015/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 14 marzo 2014, n. 5/2014;
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 5 luglio 2014, n. 13/2014;
- la determinazione del direttore della Direzione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 28 gennaio 2015, n. 1/2015 (di seguito: determinazione n. 1/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
  - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
  - in ogni caso dal rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
  - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
  - la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell’Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
  - resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

## CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 22 maggio 2014, ha approvato il documento recante “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014” (di seguito: Linee Guida 7 aprile 2014), in attuazione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
- il capitolo 1 delle sopra citate Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo” di cui all’articolo 5 del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicazione delle medesime Linee guida;
- in relazione all’utilizzo, per la valorizzazione del VIR, delle previsioni contenute negli atti di concessione:
  - il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 specifica che.... *“in conformità con l’articolo 15, comma 5, del Dlgs. 164/2000 e s.m.i e con l’articolo 5, commi 2 e 4 del Regolamento criteri di gara, le specifiche metodologie previste nei singoli contratti di concessione vigenti e stipulati precedentemente all’11 febbraio 2012 prevalgono su quanto contenuto nelle presenti Linee guida, con le limitazioni previste nell’articolo 5 del regolamento criteri di gara e nel capitolo 2 del presente documento.”*
  - la lettera a., punti ii. e iii, del capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 prevede che le medesime Linee guida si applichino, tra l’altro, qualora... *“gli atti integrativi, stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 164/2000 presentino solo un valore, anche se indicizzato, senza specificare la metodologia dettagliata applicata;”(punto ii) e qualora “i documenti contrattuali facciano riferimento generico all’articolo 24, comma 4, del regio decreto 2578/1925”;*
  - l’articolo 5 del decreto 226/11 prevede che, ai fini del calcolo del rimborso, i documenti contrattuali stipulati prima dell’11 febbraio 2012 possano trovare applicazione *“purché [...] contengano tutti gli elementi metodologici [...] per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell’Autorità”;*
- inoltre, il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 dispone che..... *“[...] qualora i documenti contrattuali facciano riferimento all’applicazione di un prezzario regionale, di una provincia autonoma o della CCIAA provinciale, senza specificarne le modalità applicative, valgono comunque le previsioni contenute nelle Linee guida per l’utilizzo del prezzario. In particolare, in tal caso si applica quanto previsto nel capitolo 7, per le spese generali e l’utile di impresa, e quanto previsto nei paragrafi 8.2.3.3 e 8.3.2.2 e nell’allegato 1, per la priorità nella scelta della voce, contenuta nel prezzario di riferimento, da*

*utilizzare per una determinata lavorazione relativa a scavi, rinterri e ripristini, per la scelta dei materiali di rinterro e rinfianco tubazioni e per l'identificazione di voci di prezzo non idonee a rappresentare la lavorazione per la realizzazione di reti di distribuzione del gas";*

- infine, il paragrafo 7.2 delle Linee guida 7 aprile 2014 dispone che *“per le voci di prezzo relative alle opere compiute e per quelle relative a fornitura di materiali, noli e manodopera, contenenti le spese generali e l'utile d'impresa, si applica il prezzo unitario senza l'utile d'impresa e quindi il valore riportato nel prezzo diviso per 1,1, indipendentemente da quanto riportato nelle avvertenze generali del prezzo stesso sulle attività incluse o escluse dalla spese generali considerate”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 310/2014/R/GAS, l'Autorità ha regolato gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 14, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede, in relazione all'effettuazione del *test* parametrico di coerenza del VIR, che il valore parametrico di confronto sia determinato sulla base delle analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011, in particolare applicando i parametri stimati sulla base dell'analisi di regressione a livello nazionale;
- l'articolo 15, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede, in relazione al riallineamento delle vite utili, che sia opportuno procedere a tale fase solo successivamente all'effettuazione del *test* parametrico, in quanto tale sequenza risulta più efficiente sul piano della gestione amministrativa;
- l'articolo 20, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede che, nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 19 della deliberazione 310/2014/R/GAS si consideri:
  - il valore calcolato applicando le Linee guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
  - il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
- con la determinazione 1/2015 il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha istituito, ai fini dell'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, la “Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB” (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB);

- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, come modificato dal punto 1. c) della deliberazione 407/2015/R/GAS, ha previsto che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno  $t-2$ , la RAB possa essere riferita alla medesima data.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 14 settembre 2015 il Comune di Alessandria, stazione appaltante dell'Atem Alessandria 2 - Centro, ha trasmesso all'Autorità, mediante l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione prevista dall'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% e relativi al medesimo Comune di Alessandria;
- il Comune di Alessandria ha indicato nell'apposita sezione della Piattaforma informatica VIR-RAB, di aver applicato, ai fini della valutazione del VIR, il metodo "Misto", relativamente al contemporaneo utilizzo, ai fini della valorizzazione del VIR per il medesimo Comune, delle previsioni degli atti regolanti la concessione e, per quanto in essi non specificato, delle previsioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.

**CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione del 20 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 30895 di pari data) la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha segnalato, al Comune di Alessandria, alcune criticità in merito alla documentazione trasmessa; in particolare:
  - i. l'utilizzo, ai fini del calcolo del VIR, di vite utili pari a 30 anni per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6, in potenziale contrasto con le previsioni in materia di validità dei bolli metrici dei contatori gas di cui alla legge 99/09;
  - ii. l'utilizzo, ai fini del calcolo del VIR, di vite utili pari a 80 anni per le condotte in materiale plastico/polietilene eccessivamente estese in relazione alle regole di buona tecnica;
  - iii. la mancata decurtazione dell'utile d'impresa dai prezzi unitari del prezzo preso a riferimento, in contrasto con le previsioni di cui al capitolo 2 e paragrafo 7.2 delle Linee guida 7 aprile 2014.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 17 febbraio 2016, il Comune di Alessandria ha provveduto, tramite l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, a effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS;

- in risposta alle criticità riscontrate, il Comune di Alessandria ha inviato, tra gli altri, il documento recante “Relazione Alessandria Advisor integrata”, nel quale è stata allegata la “Relazione tecnica” predisposta dalla Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A;
- in tale “Relazione tecnica” è precisato quanto segue:
  - in relazione alle vite utili nonché all’apposizione dei bolli metrici per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6, è precisato che *“I misuratori gas a membrana con più di 15 anni hanno la bollatura metrica scaduta ed è in fase di valutazione la loro verifica metrica oppure la sostituzione con nuovi misuratori.”*;
  - in relazione all’utilizzo di vite utili pari a 80 anni per le condotte in materiale plastico/polietilene, è precisato che le medesime *“sono definite nell’Allegato A par. B a completamento della delibera del consiglio comunale di Alessandria n. 81/71/184/0101 del 26 aprile 2010.”*;
  - in merito alla mancata decurtazione dell’utile d’impresa dai prezzi unitari del prezzario preso a riferimento, è precisato quanto segue: *“Per quanto riguarda l’utilizzo del prezzario CCIAA di Milano questo è espressamente richiamato all’articolo 2, pag. 14, dell’Atto aggiuntivo n. di rep. 5922 del 17 giugno 2010 e nel relativo Allegato A par. A1 a corredo della delibera del consiglio comunale di Alessandria n. 81/71/184/0101 del 26 aprile 2010; sempre nel par. A1 è richiamato l’utilizzo dei prezzi comprensivi degli oneri generali e dell’utile d’impresa.”*;
- l’Atto aggiuntivo n. di rep. 5922 del 17 giugno 2010:
  - in relazione all’utilizzo dei prezzari, per la determinazione del costo di ricostruzione a nuovo dei cespiti costituenti l’impianto di distribuzione, prevede, all’articolo 2, che la determinazione di tale costo *“avverrà sulla base dei prezzi del Preziario della CCIAA di Milano e, per quanto occorra, di quelli correnti di mercato”*;
  - non contiene né specifici elementi metodologici atti a illustrarne i dettagli circa le modalità d’impiego del *“Preziario della CCIAA di Milano”* per il calcolo e la verifica della valorizzazione degli impianti, né gli elementi metodologici per le modalità di determinazione e d’impiego dei *“prezzi correnti di mercato”*;
- nell’Allegato A all’Atto aggiuntivo n. di rep. 5922, del 17 giugno 2010, è previsto, in relazione alla valorizzazione degli impianti, che nei casi di utilizzo delle voci di prezzo relative:
  - al *“Preziario della CCIAA di Milano”*
  - a lavori di costruzione di particolari d’impianto non riconducibili alle voci del *“Preziario della CCIAA di Milano”*
  - a materiali non riportati *“Preziario della CCIAA di Milano”*
 le voci di prezzo siano comprensive anche degli *“oneri generali e degli utili d’impresa”* e, *“ove non lo fossero, aumentate di tale valore stabilito fin da ora in una percentuale pari al 10% + 15%”*;

- nel documento “Relazione Alessandria Advisor integrata”:
  - nel paragrafo 11, dal titolo “Determinazione del prezzo per la ricostituzione a nuovo degli impianti gas” è riportato che *“l’analisi dei prezzi per le opere edili è stata effettuata applicando il Prezzario della Regione Piemonte 2014, Prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardia -2011 (rivalutato al 2014), Prezziario Regione Piemonte – 2014 e per quanto non previsto in questo, il prezzario DEI I° semestre 2014 (Prezzi impianti reti distribuzione gas); per prezzi di alcune lavorazioni particolari non previste in nessun prezzario citato si è proceduto a stima di mercato.”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- il valore del VIR risulta superiore al valore parametrico determinato ai sensi dell’articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
- il Comune di Alessandria ha presentato alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità la richiesta motivata di cui all’articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- in relazione alle vite utili impiegate per il calcolo del VIR:
  - l’utilizzo di vite utili per i contatori gas a membrana di classe minore o uguale a G6 pari a 30 anni non risulti coerente con le prescrizioni di legge in tema di validità del bollo metrico, come si evince dalla “Relazione tecnica”;
  - l’utilizzo di vite utili per le condotte in materiale plastico/polietilene pari a 80 anni, notevolmente superiore ai valori comunemente presi a riferimento per tali tipologie di condotte (50-60 anni), non sia motivato con giustificazioni di tipo tecnico basate su considerazioni relative ai materiali utilizzati e alle effettive condizioni di posa;
  - pertanto non risulti applicabile quanto previsto dall’articolo 15 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
- in relazione all’utilizzo di prezzari riportati negli atti convenzionali:
  - poiché l’Atto aggiuntivo n. di rep. 5922 del 17 giugno 2010 è privo di specifici elementi metodologici atti a illustrarne i dettagli circa le modalità d’impiego del “Prezziario della CCIAA di Milano” per il calcolo e la verifica della valorizzazione degli impianti, e poiché non sono specificate le modalità di determinazione e d’impiego dei “prezzi correnti di mercato”, non sussistano le condizioni individuate dall’articolo 5 del decreto 226/11 e dalle Linee guida 7 aprile 2014 per l’applicazione delle previsioni contenute in tali atti convenzionali;
  - in assenza di adeguate motivazioni che il Comune non è stato in grado di allegare, la mancata decurtazione dell’utile d’impresa dalle voci di prezzo

relative al “Prezziario della CCIAA di Milano”, a lavori di costruzione particolari d’impianto non riconducibili alle voci del “Prezziario della CCIAA di Milano” e a materiali non riportati nel “Prezziario della CCIAA di Milano”, prevista dall’Allegato A all’Atto aggiuntivo n. di rep. 5922 del 17 giugno 2010, sia in contrasto con le previsioni di cui al capitolo 2 e al paragrafo 7.2 delle Linee guida 7 aprile 2014;

- in conseguenza di quanto sopra, il valore del VIR non risulti idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari e debba trovare applicazione l’articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS

### **DELIBERA**

1. di ritenere inidoneo, ai fini dei riconoscimenti tariffari, il valore del VIR, riportato nella documentazione acquisita in data 17 febbraio 2016 tramite Piattaforma informatica VIR-RAB, inerente il Comune di Alessandria e di prevedere, di conseguenza, che sia applicato quanto previsto dall’articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS;
2. di notificare il presente provvedimento al Comune di Alessandria, stazione appaltante dell’Atem Alessandria 2 - Centro;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

17 marzo 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*